

**COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO  
PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA RATEIZZAZIONE, COMPENSAZIONE  
DEI DEBITI TRIBUTARI E  
“BARATTO AMMINISTRATIVO”**

Approvato con deliberazione della Consiglio comunale N. 36 del 20.12.2016

## SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi**
- Art. 3 – Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento**
- Art. 4 – Modalità di dilazione e/o rateizzazione**
- Art. 5 – Interessi**
- Art. 6 – Domanda di concessione**
- Art. 7 – Procedimento**
- Art. 8 – Provvedimento di concessione o diniego**
- Art. 9 – Principi in materia di compensazione**
- Art. 10 - Compensazione nell'ambito dello stesso tributo**
- Art. 11 – Compensazione tra tributi diversi**
- Art. 12 – Compensazione tra debiti dell'Ente locale e debiti tributari**
- Art. 13 – Baratto Amministrativo**
- Art. 14/15 – Disposizioni finali**

## CAPO I

### Art. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina:
  - a) il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali:
    - siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
    - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
    - sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
  - b) l'attuazione del cosiddetto "Baratto Amministrativo", ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 164/2014
2. Possono essere oggetto di rateazione e di "baratto amministrativo" la TARSU, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, la COSAP, il Canone Idrico Integrato, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), l'IMU, la TARES, la TASI, la TARI, nonché ogni altra imposta o tributo che in seguito sarà approvata dall'amministrazione comunale.

## CAPO II

### RATEIZZAZIONI E DILAZIONI

#### ART. 2

#### REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.
2. Di conseguenza si considerano cause soggettive:
  - lo stato di salute proprio o dei propri familiari, ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
  - qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.
3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:
  - a. per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
  - b. per le società di capitali, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
4. Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:
  - a. Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali**
    - § Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
    - § Disoccupato iscritto al collocamento;
    - § Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
    - § Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
    - § Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
    - § Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
    - § Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
    - § Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Municipio;
    - § Altro

**b. Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:**

§ Società o Enti in momentanea difficoltà economica;

5. Documentazione da produrre a dimostrazione della situazione di difficoltà:

**Persone Fisiche e Ditte individuali:**

a. Per debiti fino a € 5.000,00 è sufficiente la sola domanda;

b. Per debiti maggiori di € 5.000,00 alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

§ Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);

§ Certificazione mobilità/cassa integrazione;

§ Certificato disoccupazione;

§ Altro;

**Società di persone**

a. Per debiti fino a € 5.000,00 è sufficiente la sola domanda;

b. Per debiti maggiori di € 5.000,00 alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

§ Bilancio riferito alla situazione al mese precedente la richiesta;

§ Visura camerale aggiornata

§ Altro

**Società di capitale ed Enti**

c. Per debiti fino a € 5.000,00 è sufficiente la sola domanda;

d. Per debiti maggiori di € 5.000,00 alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

§ Bilancio riferito alla situazione al mese precedente la richiesta con l'approvazione dell'Organo di Controllo se è presente;

§ Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;

§ Visura camerale aggiornata;

§ Altro;

**Art. 3**

**CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO**

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.);
5. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

**ART. 4**  
**MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE**

1. La rateizzazione del debito non potrà superare il massimo di 48 rate. L'eventuali richieste per rateizzazioni superiori alle 48 rate devono essere approvate dal Consiglio Comunale.
2. L'importo minimo per ogni rata non può essere inferiore a 50,00 euro per le persone fisiche e ditte individuali. Mentre per le Società ed Enti non può essere inferiore a 100,00 euro;  
Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.  
In alternativa alla rateizzazione può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
6. Il richiedente decade dalla rateizzazione nel caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

**ART. 5**  
**INTERESSI**

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

**ART. 6**  
**DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Responsabile del Servizio Tributi di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:
  - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
  - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
  - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

**ART. 7**  
**PROCEDIMENTO**

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

## **ART. 8**

### **PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
3. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione.

## **CAPO III**

### **COMPENSAZIONE**

#### **Art. 9**

#### **PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE**

##### **Obbligazioni tributarie**

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. La compensazione non è ammessa
  - nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
  - per le somme da ingiunzioni di pagamento,
  - per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

#### **Art. 10**

##### **Compensazione nell'ambito dello stesso tributo**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
  - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
  - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
  4. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), Imposta Comunale Sulla Pubblicità e PP. AA., Canone Servizio Idrico Integrato;
  5. Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
  6. Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

## **ART. 11**

### **Compensazione tra tributi diversi**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente,
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
  - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
  - indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
  - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
5. Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.
6. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono: la TARSU, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, la COSAP, il Canone Idrico Integrato, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), l'IMU, la TARES, la TASI, la TARI, nonché ogni altra imposta o tributo che in seguito sarà approvata dall'amministrazione comunale.

## Art. 12

### Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e debiti tributari

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Torella del Sannio in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
  - l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;
3. Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
4. Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione.
5. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio.
6. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.
7. L'ufficio finanziario conseguentemente provvederà ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della propria posizione creditizia e debitoria nei riguardi del medesimo soggetto. Tali documenti consistono nella emissione di una reversale d'incasso ed un mandato di pagamento pari all'importo oggetto della compensazione.

## CAPO IV

### BARATTO AMMINISTRATIVO

#### Art. 13

- a) – **Definizione** - Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare l'art. 24 della legge n.164 del 2014 “*Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio*” il quale prevede la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati in corresponsione e a compensazione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti.  
Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale.
- b) - **Oggetto** - Le prestazioni oggetto del cd “baratto amministrativo” possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
- c) - **Soggetti destinatari** - Il “baratto amministrativo” viene applicato, in forma volontaria, ai cittadini residenti nel Comune di Torella del Sannio con un indicatore ISEE non superiore a EURO 8.000,00, che intendono compensare tributi comunali.

Lo svolgimento delle prestazioni oggetto del "baratto amministrativo" è consentito al contribuente moroso e può essere conferita in parte o totalmente ad un componente maggiorenne che risulta presente nella propria situazione familiare anagrafica.

In ogni caso, lo svolgimento delle prestazioni non configura, in alcun modo, rapporto di lavoro con il Comune di Torella del Sannio.

- d) - **Individuazione dell'importo complessivo ed individuale** - Entro il 31 marzo di ogni anno il responsabile dell'area Finanziaria e Tributi del Comune di Torella del Sannio, sulla base delle domande pervenute predispone un elenco dei contribuenti al fine di stabilire, con atto di Giunta comunale, l'importo complessivo del "baratto amministrativo".

A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento il baratto Amministrativo potrà essere concesso fino al tetto massimo di € 5.000, con un limite individuale massimo di € 500;

- e) - **Individuazione della controprestazione** - Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Torella del Sannio predispone un progetto come contropartita della compensazione dei tributi attribuendo il relativo valore economico.

- f) - **Criteri di ammissione al "baratto amministrativo"** - Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo" per ciascun anno, il responsabile dell'Area Amministrativa/Servizi sociali predispone una graduatoria che privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

ISEE sino a € 2.500	punti	8
ISEE sino a € 4.500	punti	6
ISEE sino a € 8.000	punti	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	punti	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	punti	1
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	punti	3
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	punti	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	punti	2

- g) - **Presentazione delle domande** - Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, la scadenza per la consegna della domanda è fissata al 30 giugno.

Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto l'intero importo fissato, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvivere successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna.

- h) - **Modalità di esecuzione della prestazione** - Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito; è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo in relazione ai compiti affidati.

L'Ufficio tecnico stabilisce il calendario delle attività e nomina eventualmente un tutor.

Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti di cartellino identificativo.

- i) - **Obblighi del Comune** - Il Comune provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività ed a consegnare il cartellino identificativo.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 14**

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

### **Art. 15**

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.

## Modulo di domanda del "baratto amministrativo"

Il sottoscritto..... nato a .....  
 il ..... codice fiscale ..... e residente in Torella del  
 Sannio, alla via ..... chiede di poter  
 partecipare al "baratto amministrativo", per la copertura del tributo ..... per l'importo  
 pari a € .....

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, (barrare con una x):

- ISEE sino a € 2.500
- ISEE sino a € 4.500
- ISEE sino a € 8.000
- Stato di disoccupazione
- Stato di cassa integrazione
- nucleo monogenitoriale con minori a carico
- nucleo familiare con 4 o più figli minori a carico
- Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute
- di rendersi disponibile direttamente allo svolgimento delle attività previste dal Regolamento del "baratto amministrativo" e a tale fine dichiara:
  - a) di essere a conoscenza che il lavoro sarà espletato di mattina;
  - b) di essere idoneo e formato l'espletamento delle attività previste dal citato Regolamento;

in alternativa,

- di conferire, in sostituzione del sottoscritto, al componente maggiorenne del proprio nucleo familiare Signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ l'incarico di svolgere l'attività prevista dal baratto amministrativo.

Nel compilare il presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione e accettazione del Regolamento.

Si allega:

- copia dichiarazione ISEE
- documento di identità in corso di validità

DATA

FIRMA

Firma per accettazione da parte del familiare delegato

\_\_\_\_\_

**COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO**  
**PROVINCIA DI CAMPOBASSO**  
**REVISORE UNICO DEI CONTI**

**Verbale delle adunanze e deliberazioni n. 66B**

**OGGETTO:** Parere del revisore contabile sull'aggiornamento del regolamento dell'Ente per la rateizzazione, compensazione dei debiti tributari e baratto amministrativo

In data 19 dicembre 2016 la sottoscritta dott.ssa Anna Maria Gabriela Del Gesso, nominata Revisore dei Conti con delibera di Consiglio n. 21 del 29 novembre 2013, procede all'emissione del parere a norma dell'art 239 comma 1 lettera -b- del T.U.E.L.

**PREMESSO**

In data odierna l'ente ha consegnato al Revisore Unico il nuovo regolamento per la rateizzazione, compensazione dei debiti tributari e baratto amministrativo con relativa richiesta di emissione del parere ai sensi dell'art. 239 , punto 7, del TUEL;

**VISTO**

- Che il vigente regolamento di rateizzazione e compensazione dei debiti tributari approvato con delibera di Consiglio N. 16 del 30/04/2014, necessita di revisione ed adeguamenti;
- L'art. 24 della Legge 164/2014 " *misure di agevolazioni alla partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio*";

**ESAMINATO**

- Il Regolamento di rateizzazione, compensazione dei debiti tributari e baratto amministrativo, che si divide in 4 capitoli e 15 articoli: CAPO I – oggetto del Regolamento- CAPO II –rateizzazioni e dilazioni (dei tributi)- CAPO III – compensazione ( dei tributi) – CAPO IV – baratto amministrativo-

**RITENUTO**

- Che l'Ente ha ritenuto necessario adeguare alle nuove esigenze dei cittadini l'attuale regolamento di rateizzazione, compensazione dei debiti tributari inserendo il "baratto amministrativo" quale nuova forma di pagamento dei tributi per le fasce meno abbienti;
- che gli articoli che compongono il nuovo regolamento di rateizzazione, compensazione dei debiti tributari e baratto amministrativo sono in linea con la nuova normativa in materia;
- che il nuovo regolamento di rateizzazione, compensazione dei debiti tributari e baratto amministrativo contempla in maniera specifica ed analitica gli obblighi, i doveri e gli adempimenti necessari per poter agire nel rispetto del Regolamento stesso.



Per quanto detto,


**ESPRIME**

(Ai sensi dell'art. 239, lettera b comma 7, del T.U.E.L.)

**Parere favorevole**

All'approvazione del nuovo regolamento di rateizzazione, compensazione dei debiti tributari e baratto amministrativo.

Torella del Sannio, il 19/12/2016

Il Revisore  
  
**Dott.ssa Rag. Anna Maria Gabriela Del Gesso**

# COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO

Provincia di CAMPOBASSO

Spett.le

COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO

Pubblicazione n° 95

Il sottoscritto dichiara che l'atto avente come oggetto :

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE, COMPENSAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI E "BARATTO AMMINISTRATIVO"


è stato pubblicato all'Albo di questo Comune per il seguente periodo di tempo :

dal giorno 01.02.2017 al giorno 16.02.2017



IL MESSO COMUNALE

S.G. LUCIO ANGELO D'ALESSANDRO



# COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO

## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

C.A.P. 86028 – Torella del Sannio – Via San Giovanni, 10 – Tel. 0874 76204/768904 – Fax 0874 76725  
C.F. 80000130700 – P.I. 00225330703 - e-mail [comune.torelladelsanniocb@legalmail.it](mailto:comune.torelladelsanniocb@legalmail.it)


### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che l'atto avente come oggetto:

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE, COMPENSAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI E BARATTO AMMINISTRATIVO ” Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20.12.2016

è stato pubblicato sul sito ufficiale di questo comune in amministrazione trasparente in data 08.02.2017

Torella del Sannio 08.02.2017



IL MESSO COMUNALE

(Sig. D. ALESSANDRO Lucio Angelo)